

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 18 DEL 18/02/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)

L'anno **2021**, addì **18** del mese di **febbraio** alle ore **17:50**, il Presidente ANTONELLI EMANUELE da remoto tramite sistema di videochiamata, con la partecipazione del Segretario Generale GUARINO ANTONELLA, con le modalità indicate nel decreto presidenziale n. 76 del 03/04/2020, adotta il seguente provvedimento:

IL PRESIDENTE

Con i poteri conferiti dalla Legge n. 56/2014 che disciplina le competenze dello stesso "... rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto"

Visto lo statuto della Provincia di Varese adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 30 luglio 2019 con deliberazione n. 29 ed in particolare l'art. 14 "Elezioni e competenze" e l'art. 15 "Atti Presidenziali";

Richiamati:

- la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022 approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 8 del 06/03/2020 e suoi successivi aggiornamenti;
- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022 e relativi allegati approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 9 del 06/03/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022 e successive variazioni approvate;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 approvato con la Deliberazione Presidenziale PV. n. 41 dell'11/03/2020 e suoi successivi aggiornamenti;

Richiamata la Legge 30/12/2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Dato atto che il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, già differito al 31/01/2021 per effetto dell'art. 106 del D.L. 34/2020 conv. con la Legge 77/2020, è stato ulteriormente differito al 31/03/2021 con Decreto del Ministero dell'Interno 13/01/2021;

Dato atto inoltre che

ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 le aliquote e i regolamenti dei tributi locali hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Richiamata la disciplina normativa del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) istituito dall'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;

Dato atto che la legge 27/12/2013 n. 147 istitutiva della IUC, nelle sue componenti IMU – TASI – TARI, ha fatto salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;

Visto il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 01/07/2020 di determinazione delle modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) ove si dispone che *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento."*;

Ritenuto, come per gli anni precedenti, di determinare l'aliquota dividendo i Comuni in due fasce sulla base dell'indice di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani con riguardo alla raccolta differenziata, sulla base dell'ultimo dato certificato da ARPA Lombardia (anno 2019):

- Comuni che hanno un indice raccolta differenziata superiore al 75% - aliquota 4%
- Comuni che hanno un indice di raccolta differenziata non superiore al 75% - aliquota 5%

Visto il prospetto di suddivisione dei Comuni predisposto dal Settore Ambiente;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000:

- parere "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Risorse - Settore Finanze e Bilancio Dott.ssa Rosella Barneschi;
- parere "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica - Settore Ambiente Dott. Ing. Gabriele Olivari;;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse - Settore Finanze e Bilancio Dott.ssa Rosella Barneschi;

DELIBERA

- 1) DI DETERMINARE l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, dividendo i Comuni della provincia in due fasce sulla base dell'indice di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani con riguardo alla raccolta differenziata:
 - Comuni che hanno un indice raccolta differenziata superiore al 75% - aliquota 4%
 - Comuni che hanno un indice di raccolta differenziata non superiore al 75% - aliquota 5%
- 2) DI APPROVARE il prospetto allegato che, sulla base del criterio di cui al punto precedente, individua i Comuni della provincia per i quali si applica l'aliquota al 4% e quelli per i quali si applica l'aliquota al 5%;
- 3) DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Comuni della provincia di Varese;
- 4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;
- 5) DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Risorse affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari a dare compiuta attuazione al presente atto;
- 6) DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000;
- 7) DI DARE ATTO, altresì, che tale provvedimento emanato da organo monocratico rappresenta una decisione derivante da valutazioni tecniche e pertanto segue l'iter procedimentale e consequenziale a quello già fissato per le deliberazioni dell'organo esecutivo;
- 8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000 stante l'urgenza di provvedere all'invio del presente atto ai Comuni entro il termine del 28/02/2021 come previsto dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 01/07/2020,

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
ANTONELLI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GUARINO ANTONELLA